

RISCOSSIONE

La rottamazione parziale delle cartelle di pagamento

di **Leonardo Pietrobon**

Come già messo in evidenza in alcuni precedenti interventi, con la **conversione nella L. 225/2016** del D.L. 193/2016, **avvenuta in data 1.12.2016**, ha trovato definitiva applicazione la nota procedura di **rottamazione delle cartelle di pagamento**.

Sotto il profilo normativo tale previsione trova collocazione all'[articolo 6 del citato D.L. 193/2016](#), secondo cui *“Relativamente ai **carichi** inclusi in **ruoli**, **affidati** agli agenti della riscossione **negli anni dal 2000 al 2016**, i debitori possono estinguere il debito **senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi**, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le **sanzioni e le somme aggiuntive** di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (...)”*.

Dall'analisi della disposizione normativa di cui sopra emerge che la **“rottamazione”** si riferisce a **tutti i carichi** inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, **affidati agli agenti per la riscossione** nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016**.

Un primo aspetto necessario per individuare la corretta applicazione della sopra riportata disposizione normativa è rappresentato dal riferimento al **concetto di carico e non al concetto “generico” di cartella di pagamento**.

Tale precisazione rappresenta un aspetto fondamentale per stabilire la possibilità o meno di accedere alla **definizione** delle somme dovute dai contribuenti.

Al fine di individuare ciò che si intende con il **concetto di carico** e ciò che, invece, si intende per **cartella di pagamento** pare utile ricordare il processo di formazione di una cartella di pagamento, utilizzando quale riferimento di prassi il [provvedimento del Direttore dell'AdE n. 2011/99696](#).

A tal proposito si ricorda che:

1. ai fini della riscossione delle **somme richieste con gli atti** di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera a\) del D.L. 78/2010](#), il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate affida, **mediante flusso telematico**, i relativi carichi agli Agenti della riscossione per il tramite di Equitalia Servizi S.p.a.;
2. sotto il profilo pratico, **l'Ufficio che ha emesso gli atti** di cui all'[articolo 29, comma 1, lettera a\) del D.L. 78/2010](#), trasmette, con cadenza giornaliera, i **flussi di carico ad Equitalia Servizi S.p.a.**, **decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti, nonché 30 giorni dal**

termine ultimo per il pagamento. In caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, la trasmissione è effettuata con cadenza giornaliera decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti. Tale flusso rappresenta il “carico”, comprendente le somme dovute dal contribuente:

3. **l'affidamento formale della riscossione in carico all'Agente**, anche ai fini dell'esecuzione forzata, si intende **effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.**

Sotto il profilo pratico la trasmissione dei **diversi carichi** in capo ai diversi contribuenti **formano il c.d. “ruolo”,** ossia un **elenco, formato dall'ente impositore, contenente i nominativi dei debitori e le somme dovute.**

Il ruolo viene trasmesso a Equitalia che provvede alle successive procedure che sono nel dettaglio:

1. **predisposizione e notifica delle cartelle;**
2. **riscossione delle somme** e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori;
3. in caso di mancato pagamento, **avvio dell'esecuzione forzata.**

La cartella di pagamento è, di conseguenza, l'atto che l'Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).

Sul punto si ricorda che **l'iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento non sono più previste** per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'Irap, dell'Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall'Agenzia delle Entrate a partire **dal 1° ottobre 2011**, relativamente ai **periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi** (i cosiddetti “accertamenti esecutivi”).

Riferimento	Concetto
Carico	La singola posta creditoria vantata dall'ente impositore
Ruolo	L'elencazione dei diversi crediti vantati dall'ente impositore oggetto di elaborazione periodica
Cartella di pagamento	Atto con il quale l'Agente per la riscossione esercita la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori

Tale **ripartizione**, permette quindi di **affermare, in aderenza con la soprariportata disposizione normativa**, che **oggetto di rottamazione non è la cartella di pagamento, ma il singolo carico debitorio**, permettendo di fatto la possibilità di accedere ad una possibile definizione analitica delle somme dovute.

Tale **impostazione** – definizione analitica – è **confermata anche sotto il profilo pratico** e

procedurale riscontrabile nella **compilazione del modello DA1 di definizione delle somme** con l'Agente della riscossione Equitalia, in cui viene data la possibilità di accedere alla definizione del singolo carico contenuto nella cartella di pagamento e **non solo ed esclusivamente la stessa cartella di pagamento nella sua interezza**.

La conferma di quanto sopra riportato trova espressione al [comma 13-bis dell'articolo 6 D.L. 193/2016](#), secondo cui *"La **definizione agevolata** prevista dal presente articolo **può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato**"*.

In conclusione, dal punto di vista oggettivo, possono essere oggetto di definizione i **carichi/ruoli affidati all'Agente della riscossione entro il 31.12.2016**, informazione ricavabile dalla lettura del corpo della cartella di pagamento o dall'estratto ruoli richiesto all'Agente della riscossione.

A tal proposito, **non** sono esclusi dalla possibilità di **definizione agevolata** i carichi affidati all'Agente della riscossione entro 31.12.2016 a cui è seguita la cartella di pagamento notificata oltre il 31.12.2016.

Data di affidamento del carico all'Agente della riscossione	Data di notifica della cartella di pagamento	Possibilità di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016
Fino al 31.12.2016	Fino al 31.12.2016	Si
Fino al 31.12.2016	Dall'1.1.2017	Si
Dall'1.1.2017	Dall'1.1.2017	No

